

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione (F-21/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.

Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-219/12) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto — Annullamento della gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)

(2013/C 9/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Saobračajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento di un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012 relativo all'elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la ricorrente dalla partecipazione alla gara d'appalto e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza del Tribunale 24 ottobre 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-227/12) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Appalti pubblici di servizi — Esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto — Annullamento della gara d'appalto successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)

(2013/C 9/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Saobračajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Georgieva, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento di un bando di gara pubblicato il 3 aprile 2012 relativo all'elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria, che esclude la ricorrente dalla partecipazione alla gara d'appalto e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-345/12 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Fumus boni juris — Ponderazione degli interessi»)

(2013/C 9/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia), e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)